

COMUNE DI SCICLI





SETTORE 1 AFFARI GENERALI SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1686 DEL 29/10/2025

Oggetto: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 (CCNL Funzioni Locali 16/11/2022).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista:

- la delibera di C.C. n. 108 del 20/12/2024 con cui è stato approvato il DUP per il triennio 2025/2027:
- la delibera di C.C. n. 109 del 20/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la delibera di C.C. n. 108 del 22/10/2025 di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025/2027, per l'esercizio 2025;

Considerato che

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti:
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo Risorse Decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 e risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79 del CCNL 16/11/2022, come certificate dal collegio dei revisori;
 - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
 - la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue: "La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la

corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 23 c. 2 del D.Lgs 25/05/2017 n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D. Lgs 165/2001, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, c. 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato."

Preso atto che ai sensi l'art. 23 del D.Lgs 25/05/2017 n. 75, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dell'art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2025;

Considerato che il tetto del fondo dell'anno 2016 è pari € 1.273.377,29, come certificato dall'Organo di revisione contabile;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2025 nel prospetto allegato al presente atto (Allegato A);

Preso atto che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18/10/2018, ha definitivamente chiarito che : "gli incrementi

del fondo per le risorse decentrate previsti dall'art. 67, c. 2 lett. a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, c. 2 del D.Lgs n. 75/2017";

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33 c. 2 del D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17/03/2020;

Rilevato che il limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, c. 2 del D.Lgs n. 75/2017, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33 c. 1 del D.L. n. 34/2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31/12/2018, così come citato nel decreto del Ministero della P.A. del 03/09/2019, pertanto le amministrazioni nel caso di diminuzione del personale in servizio non devono ridurre il fondo;

Accertato che nel 2018 i dipendenti in servizio presso questo Ente erano n. 237, mentre per l'anno 2025 non è previsto alcun adeguamento rispetto al limite iniziale;

Ritenuto necessario procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Dato atto che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2025, sono state inserite le somme derivanti dagli incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs 36/2023 e ex. art. 113, D.Lgs. n. 50/2016), sulla base del relativo regolamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 101 del 05/06/2024;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025, parte stabile e parte variabile, nell'ammontare complessivo pari ad € 1.455.984,08, come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. A), di cui:

- € 1.160.144,08 quali risorse stabili;
- € 295.840,00 quali risorse variabili non soggette a limitazioni;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Ricordato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Vista la determina sindacale di nomina dei responsabili di E.Q. dei Settori dell'Ente;

Visti:

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- il D.Lgs 30/03/2001 n. 165;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. **di costituire**, ai sensi degli artt. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari ad € 1.455.984,08 (di cui € 1.160.144,08 quali risorse stabili ed € 295.840,00 quali risorse variabili non soggette a limitazioni), come da allegato "A" parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017;
- 2. **di dare atto** che la costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

- 3. **di dare atto,** così come si evince nelle premesse del Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 3 settembre 2019, che non si procede alla riduzione del fondo risorse decentrate anno 2025, in quanto il personale in servizio presunto nell'anno 2025 è inferiore rispetto al 31/12/2018;
- 4. **di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025 troverà copertura negli appositi capitoli del bilancio 2025 relativi alla spesa del personale;
- 5. **di trasmettere** il presente provvedimento al responsabile del Settore Finanze, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2025, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 6. **di subordinare** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2025 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 7. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore;
- 8. **di individuare** responsabile del procedimento l'Istruttore Maria Gigliola Causarano, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Gestione Economica del Personale;
- 9. **di dare atto** dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della Scrivente e del responsabile del procedimento e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
- 10. **di trasmettere copia** del presente atto all'organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 40 bis c. 1 del D. Lgs 165/2001 s.m.i., subordinando l'efficacia all'esito favorevole, nonché alle RSU ed alle OO.SS per doverosa informazione;
- 11. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- 12. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quaest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Responsabile del procedimento Istruttore Maria Gigliola Causarano

> Il Responsabile del Settore Maria Sgarlata